

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO



CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
in
GEOGRAFIA E SCIENZE TERRITORIALI

CLASSE: LM-80 - SCIENZE GEOGRAFICHE

REGOLAMENTO DIDATTICO

Coorte 2019

ARTICOLO 1

Funzioni e struttura del Corso di studio

1. È istituito, presso l'Università degli studi di Torino il Corso di Laurea Magistrale in Geografia e scienze territoriali, organizzato secondo le disposizioni previste dalla classe delle Lauree Magistrali in Scienze geografiche - LM-80, di cui al DM 16 marzo 2007 (*G.U. n. 155 del 6-7-2007 Suppl. Ordinario n. 153/ G.U. n. 157 del 9-7-2007 Suppl. Ordinario n. 155*). Esso rappresenta una trasformazione del precedente Corso di Laurea Magistrale in Geografia, classe LM-80.
2. Il Corso di Laurea Magistrale in Geografia e scienze territoriali ha come Dipartimenti di riferimento il Dipartimento Interateneo di Scienze, progetto e politiche del territorio (capofila), il Dipartimento di Scienze della Terra e il Dipartimento di Studi storici e afferisce alla Scuola di Scienze della natura dell'Università degli Studi di Torino.
3. La struttura didattica competente è il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Geografia e scienze territoriali, di seguito indicato con CCLM. La Scuola di Scienze della natura recepisce le delibere sotto forma di note informative. Il CCLM può nominare la Giunta del CCLM per coadiuvare il presidente e il vice-presidente nell'organizzazione e gestione delle attività del CdS. La Giunta è composta di cinque membri: il presidente del Corso di Laurea, il vice-presidente e altri tre componenti.
4. Il presente Regolamento, redatto nel rispetto dello schema tipo deliberato dal Senato accademico, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA), il Regolamento Didattico di Dipartimento e il Regolamento di Ateneo sui rapporti tra Scuole, Dipartimenti e Corsi di Studio, disciplina l'organizzazione didattica del Corso di Laurea Magistrale per quanto non definito dai predetti Regolamenti. L'ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale, con gli obiettivi formativi specifici e il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema della Banca Dati ministeriale, è riportato nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente regolamento. Particolari aspetti dell'organizzazione didattica

possono essere disciplinati dai Consigli dei Dipartimenti di riferimento attraverso l'emanazione di specifici Regolamenti.

5. Il presente Regolamento viene annualmente adeguato all'Offerta Formativa pubblica ed è di conseguenza legato alla coorte riferita all'anno accademico di prima iscrizione.
6. La sede e le strutture logistiche di supporto alle attività didattiche e di laboratorio sono di norma quelle dei Dipartimenti di riferimento e della Scuola di afferenza, fatta salva la possibilità che alcuni insegnamenti possano essere mutuati o tenuti presso altri corsi di studio dell'Università degli studi di Torino o del Politecnico di Torino. Attività didattiche e di tirocinio potranno essere svolte presso altre strutture didattiche e scientifiche dell'Università degli studi di Torino e del Politecnico di Torino, nonché presso enti esterni, pubblici e privati, nell'ambito di accordi e convenzioni specifiche.

ARTICOLO 2

Obiettivi formativi specifici, sbocchi occupazionali e professionali

1. Gli obiettivi formativi specifici ed il dettaglio dei risultati di apprendimento attesi espressi attraverso i Descrittori europei del titolo di studio, gli sbocchi occupazionali e professionali sono indicati nel RAD riportato nell'allegato al presente regolamento (allegato 1), il quale potrà essere modificato secondo le procedure previste per le modificazioni dei RAD.

ARTICOLO 3

Requisiti di ammissione e modalità di verifica della personale preparazione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea magistrale in Geografia e scienze territoriali devono essere in possesso della Laurea o del Diploma Universitario di durata triennale o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. Gli studenti devono inoltre essere in possesso dei requisiti di ammissione di cui al

successivo comma 2, non essendo prevista l'iscrizione con carenze formative.

2. Il Corso di Laurea magistrale in Geografia e scienze territoriali è ad accesso non programmato.

L'accesso al Corso di Laurea magistrale in Geografia e scienze territoriali è subordinato, innanzitutto, al possesso dei seguenti requisiti curriculari che consentono l'ammissione diretta alla prova di verifica della preparazione individuale:

a) diploma di laurea triennale (o equivalente titolo conseguito all'estero e considerato idoneo) appartenente ad una delle classi dell'elenco sotto riportato, con riferimento sia alle classi di laurea del DM 270/2004, sia alle corrispondenti classi del DM 509/1999 (tra parentesi):

- *lauree delle scienze territoriali*

L-6 Geografia (L30 Scienze geografiche)

L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale (L7 Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale)

L-34 Scienze geologiche (L16 Scienze della Terra)

- *lauree delle scienze umane*

L-1 Beni culturali (L13 Scienze dei beni culturali)

L-42 Storia (L38 Scienze storiche)

- *lauree delle scienze ambientali*

L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali (L20 Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali)

L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura (L27 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura)

- *lauree delle scienze economico-politiche*

L-33 Scienze economiche (L28 Scienze economiche)

L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L15 Scienze politiche e delle relazioni internazionali)

L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace (L35 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace)

Al fine della valutazione dei requisiti curriculari possono essere presi in considerazione anche diplomi di laurea del vecchio ordinamento, di laurea

specialistica o magistrale, purché in discipline universitarie equivalenti alle classi di laurea triennale curriculari.

Tale valutazione compete alla Commissione preposta alla valutazione delle domande preliminari che, a tale riguardo, opera facendo riferimento alle tabelle ministeriali di equipollenza ed equiparazione dei corsi di laurea.

Gli studenti che possiedono una laurea triennale in una classe diversa da quelle curriculari, sopra elencate, possono comunque essere ammessi al colloquio di verifica della preparazione individuale purché abbiano sostenuto non meno di 12 cfu in esami di almeno due dei tre settori scientifico-disciplinari della Geografia:

- Geografia fisica e geomorfologia (GEO/04)
- Geografia (M-GGR/01)
- Geografia economico-politica (M-GGR/02)

e per non meno di 6 cfu per SSD.

Nel conteggio di questi cfu è ammessa una tolleranza massima di 1 cfu per ognuno degli ambiti disciplinari.

Nel caso in cui lo studente non disponga, in tutto o in parte, dei cfu curriculari sopra indicati potrà, in relazione alle proprie lacune, iscriversi a singoli insegnamenti universitari e sostenere, con esito positivo, il relativo accertamento prima della scadenza prevista per l'iscrizione al CdS.

b) È altresì richiesta un'adeguata conoscenza della lingua inglese, sia in forma scritta sia in forma orale. Tale requisito è considerato soddisfatto se lo studente ha sostenuto nel proprio curriculum universitario almeno un esame di lingua inglese o possiede un certificato di conoscenza della lingua inglese di livello pari almeno al B2 del Quadro Comune Europeo, rilasciato da un ente accreditato.

3. Oltre a disporre dei requisiti curriculari sopra elencati i candidati devono dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza nelle discipline fondamentali oggetto del Corso di Studio, vale a dire in Geografia fisica e geomorfologia (GEO/04) e in Geografia umana (M-GGR/01 e M-GGR/02).

I contenuti e le modalità della prova di verifica sono definiti e resi pubblici dall'apposita Commissione.

Il superamento con esito positivo di detta prova consente di ottenere il nulla-osta per l'iscrizione al CdS.

4. Per gli studenti stranieri è prevista inoltre una verifica volta ad accertare la conoscenza della lingua italiana. Per i soli studenti non comunitari soggetti al superamento della prova di conoscenza della lingua italiana, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 2, la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione avverrà nel corso dello stesso colloquio volto ad accertare la conoscenza della lingua italiana. Il colloquio di verifica dell'adeguata preparazione personale potrà svolgersi anche in lingua inglese, e verterà sulle stesse discipline indicate al comma 3.

ARTICOLO 4

Durata del corso di studio

1. La durata normale del corso è di due anni. Per il conseguimento del titolo lo studente dovrà acquisire almeno 120 CFU, secondo le indicazioni contenute nella scheda delle attività formative e dei crediti relativi al curriculum del biennio compresa nell'Ordinamento Didattico del Corso, come disciplinato nel RAD.
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente iscritto a tempo pieno negli studi universitari, è convenzionalmente fissata in 60 crediti. È altresì possibile l'iscrizione a tempo parziale, secondo le regole fissate dall'Ateneo.
3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, effettuata con le modalità stabilite all'art. 7 del presente Regolamento, in accordo con il Regolamento d'Ateneo nonché con i Regolamenti dei Dipartimenti di riferimento.
4. Gli iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Geografia e scienze territoriali non decadono dalla qualità di studente: in caso di interruzione prolungata della carriera scolastica, questa potrà essere riattivata previa valutazione da parte del CCLM della non obsolescenza dei crediti formativi maturati prima dell'interruzione; in ogni caso, anche in assenza di prolungate interruzioni, qualora il titolo finale non venga conseguito entro un periodo di tempo pari al doppio della durata normale del corso, tutti i crediti sino ad allora

maturati saranno soggetti a verifica della non intervenuta obsolescenza dei contenuti formativi.

ARTICOLO 5

Piano degli studi e percorsi di studio

1. Il Corso di Laurea magistrale può essere articolato in percorsi di studio.

Il piano di studio, comprensivo dell'eventuale articolazione in percorsi di studio viene annualmente approvato dal Consiglio di Corso di Laurea per il suo inserimento nella banca dati dell'Offerta formativa e nel Manifesto degli studi.

ARTICOLO 6

Tipologia delle attività formative

1. Le attività didattiche dei settori disciplinari si articolano in insegnamenti, secondo un programma articolato in n. 2 periodi didattici, approvato dal CCLM e pubblicato nel Manifesto degli studi. L'articolazione dei moduli e la durata dei corsi sono stabilite secondo le indicazioni dei Dipartimenti ovvero della Scuola. Le attività didattiche (lezioni ed esami) si tengono secondo la data di inizio e il calendario stabilito annualmente secondo quanto previsto al successivo art. 7 comma 6, all'interno del periodo ordinario delle lezioni fissato a norma dell'art. 23 comma 1 del Regolamento Didattico di Ateneo.

2. I corsi sono di norma di 36, 54 e 72 ore, rispettivamente per 6, 9 e 12 crediti, secondo una ripartizione del 24% di lezione frontale, seminari, o analoghe attività, e del 76% di studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale. I laboratori corrispondono normalmente a 18 ore per 3 crediti e possono giungere al 50% del peso orario effettivo.

3. Il Corso di Laurea Magistrale, oltre alle attività formative, può organizzare laboratori e stage esterni in collaborazione con istituzioni pubbliche e private italiane o straniere, a seconda delle necessità, essendovene concreta praticabilità e riscontrandosene l'opportunità formativa; devono essere approvate singolarmente dal Consiglio di Corso di Laurea Magistrale e

svolgersi sotto la responsabilità didattica di un docente del Corso di Laurea. I crediti didattici assegnati a tali attività saranno fissati dal CCLM di volta in volta.

4. Gli studenti del Corso di Laurea Magistrale possono ottenere il riconoscimento di tirocini, stage ecc., che siano coerenti con gli obiettivi didattici del Corso di Laurea Magistrale, per un massimo di 6 crediti. Le attività di tirocinio devono essere orientate a favorire l'approfondimento critico delle conoscenze teoriche acquisite durante il percorso di studi universitario alla luce di un'esperienza pratica e a consentire il perfezionamento delle capacità di progettazione, di ricerca e di riflessione. L'esperienza di tirocinio può essere anche collegata all'argomento e al lavoro di preparazione della tesi di laurea dello studente.
5. Nel quadro di una crescente integrazione con istituzioni universitarie italiane e straniere, è prevista la possibilità di sostituire attività formative svolte nel Corso di Laurea con altre discipline insegnate in Università italiane o straniere. Ciò avverrà nel quadro di accordi e programmi internazionali, di convenzioni interateneo, o di specifiche convenzioni proposte dal Corso di Laurea Magistrale, e approvate dal CCLM, con altre istituzioni universitarie o di analoga rilevanza culturale.

ARTICOLO 7

Esami ed altre verifiche del profitto degli studenti

1. Per ciascuna attività formativa indicata è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento dell'esame o della verifica lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.
2. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere (come presentazioni, consegna di relazioni,

progetti e lavori di gruppo) sono indicate prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.

3. Il periodo di svolgimento degli appelli d'esame viene fissato all'inizio di ogni anno accademico.
4. Gli appelli degli esami di profitto iniziano al termine dell'attività didattica dei singoli corsi di insegnamento.
5. Il calendario degli esami di profitto prevede un massimo di 6 appelli, così distribuiti nel corso dell'anno accademico:
 - 3 appelli nella sessione (invernale o estiva) relativa al semestre nel quale viene impartito l'insegnamento;
 - 2 appelli nell'altra sessione di esami (estiva o invernale);
 - 1 appello nella sessione autunnale.

Gli appelli sono ridotti a 3 per corsi non attivati nell'anno.

6. Il calendario delle attività didattiche (lezioni ed esami) è stabilito annualmente dal Consiglio di Dipartimento o dei Dipartimenti di riferimento (ovvero dalla Scuola di afferenza), su proposta del Direttore, sentita la Commissione Didattica Paritetica competente.
7. L'orario delle lezioni e il calendario degli esami sono stabili dal Direttore di Dipartimento o dai suoi delegati in conformità con quanto disposto dal Regolamento del Corso di Studio, sentita la Commissione Didattica Paritetica e del riesame competente e i Docenti interessati.
8. Il calendario degli esami viene comunicato con congruo anticipo. La pubblicità degli orari delle lezioni e degli appelli viene essere assicurata nei modi e nei mezzi più ampi possibili. Lo stesso vale per ogni altra attività didattica, compresi gli orari di disponibilità dei professori e dei ricercatori.
9. Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere spostato o l'attività didattica prevista non possa essere svolta, il docente ne dà comunicazione tempestiva agli studenti e al responsabile della struttura didattica per i provvedimenti di competenza e secondo la normativa esistente.

10. Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere in alcun caso anticipate; gli esami si svolgono secondo un calendario di massima predisposto dal docente il giorno dell'appello.
11. L'intervallo tra due appelli successivi è di almeno dieci giorni.
12. Le commissioni esaminatrici per gli esami di profitto sono nominate dal Direttore di Dipartimento o, per sua delega, dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale. Sono composte da almeno due membri e sono presiedute dal professore ufficiale del corso o dal professore indicato nel provvedimento di nomina. È possibile operare per sottocommissioni, ove i componenti siano sufficienti. Tutti gli studenti, su richiesta, hanno il diritto di essere esaminati anche dal Presidente della commissione d'esame. I membri diversi dal presidente possono essere altri professori, ricercatori e cultori della materia. Il riconoscimento di cultore della materia è deliberato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale.
13. Lo studente può presentarsi a sostenere un medesimo esame 3 volte in un anno accademico.
14. Il Presidente della Commissione informa lo studente dell'esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente può ritirarsi dall'esame senza conseguenze per il suo curriculum personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale. La presentazione all'appello deve essere comunque registrata.
15. Nella determinazione dell'ordine con cui gli studenti devono essere esaminati, vengono tenute in particolare conto le specifiche esigenze degli studenti lavoratori.
16. Il voto d'esame è espresso in trentesimi e l'esame si considera superato se il punteggio è maggiore o uguale a 18. All'unanimità può essere concessa la lode, qualora il voto finale sia 30.
17. Le prove sono pubbliche ed è pubblica la comunicazione del voto finale

ARTICOLO 8

Prova finale

1. Dopo aver superato tutte le verifiche delle attività formative incluse nel piano di studio e aver acquisito almeno 120 crediti, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale, lo studente, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università, è ammesso a sostenere la prova finale, la quale consiste nella discussione dei risultati di una tesi scritta di fronte a una Commissione di Laurea composta da almeno 7 membri, compreso il Presidente, e nominata con delibera del CCLM.
2. La prova finale costituisce un momento fondamentale che integra e completa il percorso di studi, indirizzando a ulteriori livelli formativi avanzati o a specifici ambiti professionali. La tesi di laurea deve essere pertanto elaborata dallo studente in modo originale sulla base di una ricerca teorica e/o empirica e riguardare un argomento coerente con il percorso di studio seguito, relativo ai temi di almeno un insegnamento di cui lo studente abbia sostenuto l'esame. Nel lavoro di tesi, lo studente è seguito da uno o più docenti relatori. Nel caso in cui il primo relatore non sia docente di una disciplina del Corso di Laurea, allora su richiesta dello studente il relatore dovrà essere espressamente incaricato a svolgere tale funzione da parte del CCLM, dopo che quest'ultimo abbia valutato la congruenza del tema di tesi con il piano di studi dello studente.
3. La valutazione conclusiva della carriera dello studente dovrà tenere conto delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale nonché di ogni altro elemento rilevante.
La Commissione di Laurea dispone di centodieci punti; qualora il voto finale sia centodieci, può essere concessa all'unanimità la lode. In aggiunta alla lode può essere concessa all'unanimità la menzione o la dignità di stampa. Inoltre, a tesi di Laurea che si distinguono per eccellenza, qualora il punteggio finale non sia 110 e lode, la commissione può attribuire a maggioranza la menzione del CCLM. La prova è superata se lo studente ha ottenuto una votazione non inferiore a sessantasei punti.
4. La valutazione della prova finale terrà conto anche della capacità del laureando magistrale di argomentare in modo chiaro e rigoroso la propria tesi di laurea nel corso della discussione con la Commissione di Laurea.

5. La prova di laurea è superata se lo studente ha ottenuto un punteggio di laurea non inferiore a sessantasei punti.

ARTICOLO 9

Iscrizione e frequenza di singoli insegnamenti

1. Chi è in possesso dei requisiti necessari per iscriversi al corso di studio, oppure sia già in possesso di titolo di studio a livello universitario, può prendere iscrizione a singoli insegnamenti impartiti presso di esso. Le modalità d'iscrizione sono fissate nel Regolamento Studenti dell'Università di Torino.

ARTICOLO 10

Propedeuticità, obblighi di frequenza

1. Non è prevista nessuna propedeuticità obbligatoria.
2. La frequenza alle varie attività formative non è obbligatoria, ma può essere consigliata o raccomandata.
3. Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal CCLM e rese note agli studenti entro la data di inizio delle iscrizioni tramite il Sito del Corso di Studi.

ARTICOLO 11

Piano carriera

1. Il CCLM determina annualmente nel Manifesto degli studi i percorsi formativi consigliati, precisando anche gli spazi per le scelte autonome degli studenti.
2. Lo studente presenta il proprio piano carriera nel rispetto dei vincoli previsti dal Decreto Ministeriale relativo alla classe di appartenenza, con le modalità previste nel Manifesto degli studi.
3. Il piano carriera può essere articolato su una durata più lunga rispetto a quella normale per gli studenti a tempo parziale, ovvero, in presenza di un

rendimento didattico eccezionalmente elevato per quantità di crediti ottenuti negli anni accademici precedenti, su una durata più breve.

4. Il piano carriera non aderente ai percorsi formativi consigliati ma conforme all'ordinamento didattico è sottoposto all'approvazione del CCLM.
5. Le delibere di cui al comma 4 sono assunte entro 40 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione dei piani carriera.

ARTICOLO 12

Riconoscimento di crediti in caso di passaggi, trasferimenti e seconde lauree

1. Salvo diverse disposizioni, il CCLM propone al Consiglio di Dipartimento competente il riconoscimento o meno dei crediti e dei titoli conseguiti in altre Università, anche nell'ambito di programmi di scambio. Per il riconoscimento di prove di esame sostenute in corsi di studio diversi dal Corso di Laurea Magistrale in Geografia e scienze territoriali dell'Università di Torino, relativamente al trasferimento degli studenti da un altro corso di studio ovvero da un'altra Università, il CCLM convaliderà gli esami sostenuti indicando espressamente la tipologia di attività formativa, l'ambito disciplinare, il settore scientifico disciplinare ed il numero di CFU coperti nel proprio ordinamento didattico, nonché l'anno di corso al quale viene inserito lo studente, in base al numero di esami convalidati; nel caso di esami didatticamente equipollenti, essi devono essere dichiarati tali con specifica delibera, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti sarà motivato; agli studenti che provengano da corsi di Laurea Magistrale della medesima classe viene assicurato il riconoscimento di almeno il 50% dei crediti maturati nella sede di provenienza.
2. Il numero massimo dei crediti riconoscibili risulta determinato dalla ripartizione dei crediti stabilita nell'Ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale.
3. Per gli esami non compresi nei settori scientifico-disciplinari indicati dall'Ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale o eccedenti i limiti di cui al precedente comma 2, a richiesta dello studente potrà essere

riconosciuto un massimo di 12 crediti a titolo di «Attività formative a scelta dello studente».

4. Sarà possibile il riconoscimento di crediti assolti in “Ulteriori attività formative” (D. M. 270/04, art. 10, c. 5, d), per un massimo di 12 crediti.
5. Gli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Geografia e scienze territoriali e già in possesso di un titolo accademico dello stesso livello possono ottenere un'abbreviazione di carriera, previa delibera del CCLM.

ARTICOLO 13

Docenti

1. L'elenco dei docenti del Corso di Studio e dei Docenti di riferimento è pubblicato annualmente sul sito del Corso di Studio nella specifica Scheda informativa.

ARTICOLO 14

Orientamento e tutorato

1. Il Corso di Laurea Magistrale in Geografia e scienze territoriali prevede un tutorato di consulenza allo studio svolto dai docenti del corso, i cui nominativi sono indicati nel Manifesto degli studi.
2. L'attività tutoriale nei confronti dei laureandi magistrali è svolta primariamente dal docente relatore della tesi finale. Per il tutorato di inserimento e orientamento lavorativo, gli studenti del Corso di Laurea Magistrale Geografia e scienze territoriali potranno avvalersi delle apposite strutture di Job Placement.
3. Il CCLM può affidare a docenti afferenti al Corso il coordinamento della attività relative al tutorato, all'orientamento e all'internazionalizzazione. Il CCLM può altresì nominare una commissione che elabori e verifichi il progetto di ulteriori e specifiche attività di tutorato e orientamento del Corso di Laurea.

ARTICOLO 15

Assicurazione della Qualità e Commissione Monitoraggio e Riesame

1. Il Presidente del Corso di Studio è il Responsabile dell'Assicurazione della Qualità e dei processi di monitoraggio e di riesame; può nominare un suo Delegato quale referente dell'Assicurazione della Qualità.
2. Nel Consiglio di Corso di Studio è istituita la Commissione Monitoraggio e Riesame, che è composta dal Presidente del Corso di Studio in funzione di Coordinatore, dal suo eventuale Delegato referente dell'Assicurazione della Qualità, e da studenti e docenti, nominati dal Consiglio rispettivamente tra gli iscritti al Corso di studio, su proposta dei rappresentanti degli studenti, e tra i docenti che compongono il Consiglio. La numerosità della Commissione non deve essere inferiore a quattro componenti. Nella composizione della Commissione deve essere favorita la condizione di pariteticità garantendo comunque una partecipazione di studenti pari almeno al 25% e comunque non inferiore a 2. La Commissione è permanente e dura in carica tre anni accademici. Qualora un componente si dimetta o venga a cessare per qualsiasi causa, la Commissione viene reintegrata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva. Il mandato del subentrante scade alla scadenza del triennio.
3. Le principali funzioni della Commissione sono le seguenti:
 - confronto tra docenti e studenti;
 - autovalutazione e stesura del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico del Corso di Studio, ivi compreso il monitoraggio degli interventi correttivi proposti;
 - istruttoria su tematiche relative all'efficacia e alla funzionalità dell'attività didattica (ivi compreso il controllo delle schede insegnamento), dei piani di studio, del tutorato e dei servizi forniti agli studenti; sugli indicatori del Corso di Studio; sull'opinione degli studenti, di cui cura un'adeguata diffusione;
 - di supporto al Presidente del Corso di Studio nella predisposizione e aggiornamento delle informazioni della scheda SUA-CdS;
 - di collegamento con le strutture didattiche di raccordo per i problemi di competenza della Commissione.

4. La Commissione si riunisce al termine dei periodi didattici e in corrispondenza delle scadenze previste per le varie attività (non meno di due volte l'anno).
5. Non possono far parte della Commissione Monitoraggio e Riesame i componenti della Commissione Didattica Paritetica (di Dipartimento o di Scuola) di riferimento del Corso di Studio stesso.

ARTICOLO 16

Procedure di autovalutazione

1. Il Monitoraggio annuale e il Riesame ciclico sono processi periodici e programmati di autovalutazione che hanno lo scopo di monitorare le attività di formazione e di verificare l'adeguatezza degli obiettivi di apprendimento che il Corso di Studio si è proposto, la corrispondenza tra gli obiettivi e i risultati e l'efficacia del modo con cui il Corso è gestito. Al fine di adottare tutti gli opportuni interventi di correzione e miglioramento, il Monitoraggio annuale e il Riesame ciclico individuano le cause di eventuali criticità prevedendo azioni correttive concrete insieme a tempi, modi e responsabili per la loro realizzazione.
2. Il Presidente del Corso di Studio sovrintende alla redazione del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico, che vengono istruiti e discussi collegialmente.
3. Il Presidente del Corso di Studio sottopone il Monitoraggio annuale e il Riesame ciclico all'approvazione del Consiglio del Corso di Studio, che ne assume la responsabilità.

ARTICOLO 17

Altre Commissioni

1. Il Consiglio di corso di studio può istruire commissioni temporanee o permanenti, con compiti istruttori e/o consultivi, o con compiti operativi delegati dal Consiglio. Alle commissioni permanenti possono essere delegate specifiche funzioni deliberative (relative ad esempio alle carriere degli studenti) secondo nome e tipologie fissate nel Regolamento del Corso

di Studio. Attraverso le delibere è comunque possibile rivolgere istanza al Consiglio di Corso di Studio.

ARTICOLO 18

Modifiche al Regolamento

1. Il Regolamento didattico del corso di studio è approvato dal Consiglio di Dipartimento, per ogni Dipartimento di riferimento, su proposta del CCLM. Per i Corsi di studio interdipartimentali, in caso di persistente dissenso tra i dipartimenti coinvolti l'approvazione è rimessa al Senato Accademico, che delibera previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. I Regolamenti didattici dei corsi di studio sono annualmente adeguati all'Offerta Formativa pubblica e di conseguenza sono legati alla coorte riferita all'anno accademico di prima iscrizione a un determinato corso di studio.

ARTICOLO 19

Norme transitorie

1. Gli studenti che al momento dell'attivazione del Corso di Laurea Magistrale in Geografia e scienze territoriali siano già iscritti in un ordinamento previgente hanno facoltà di optare per l'iscrizione al nuovo corso. Il CCLM determina i crediti da assegnare agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici previgenti e, ove necessario, valuta in termini di crediti le carriere degli studenti già iscritti; stabilisce il percorso di studio individuale da assegnare per il completamento del piano carriera.

ALLEGATO - RAD

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Corso di Studio in data 27.12.2018.

F.to il Presidente

Prof. ssa Maria Giuseppina LUCIA

